



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO U.O. Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. 11 DEL 15/05/2024

OGGETTO:	12[^] TAPPA DELLA 107[^] EDIZIONE DEL GIRO D'ITALIA -ANNO 2024- ORDINANZA DIVIETO VETRO
-----------------	--

DATO ATTO che il giorno 16 maggio 2024 la Città di Fano sarà luogo di arrivo della 12[^] tappa ciclistica della 107[^] edizione del "GIRO D'ITALIA" - tappa "Martinsicuro - Fano";

VISTA la mail del Dirigente Comandante della Polizia Locale del 14 maggio 2014 in atti d'ufficio con cui a seguito del tavolo tecnico tenutosi in Questura nella mattinata del 14/05 è emersa la necessità di adottare un ordinanza che vietи il consumo di bevande in contenitori di vetro per motivi di ordine pubblico nell'area di arrivo della tappa;

RILEVATO che la tappa del Giro D'Italia attre nella zona di arrivo un rilevante numero di persone con possibili criticità di ordine pubblico e di carico antropico;

RITENUTO di condividere quanto emerso nel tavolo tecnico tenutosi in Questura;

VISTO l'art.54 del D.Lgs.n.267/2000 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la L.n.241/1990;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata alla Prefettura di Pesaro Urbino;

ORDINA

1. E' fatto divieto per il giorno 16/05/2024, dalle ore 11.00 alle ore 19.00, di:

a) somministrare alimenti e bevande in vetro presso i pubblici esercizi latistanti o comunque limitrofi al percorso stradale di arrivo della tappa in zona urbana a partire da via Cavallotti e sino all'arrivo ricomprensendo v.le Gramsci e v.le XII Settembre (inclusa l'area della stazione ferroviaria);

b) detenere, da parte di chiunque e a qualunque scopo, contenitori ed oggetti di vetro in genere nell'area di cui sopra fatte salve le esigenze degli organizzatori della manifestazione, quelle di pubblico soccorso nonché quelle di ordine pubblico;

2. I trasgressori di cui al punto n.1 che precede potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali od amministrative connesse e/o concorrenti, nella violazione di quanto previsto dall'art.650 del codice penale;

DISPONE

3. che il Corpo di Polizia Locale di Fano, unitamente alle altre Forze di Polizia, è autorizzato alla verifica del rispetto della presente ordinanza;

4. che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:

-Prefettura di Pesaro e Urbino

-Questura di Pesaro e Urbino

-Comando Provinciale dei Carabinieri

-Comando Provinciale della Guardia di Finanza

-Comandante dei Carabinieri di Fano

-Comandante Provinciale VV.FF

-Dirigente del Commissariato P.S. di Fano

-Dirigente Comandante della Polizia Locale di Fano

-Pubblici Esercizi della zona sottoposta al divieto

5. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3, della L.n.241/1990 per 15 giorni consecutivi nonché ampia diffusione attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale in modo impersonale nel rispetto dell'art.9 della L.n.28/2000.

INFORMA

- che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa;
- è ammesso, altresì, ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa (art.29 D.Lgs 104/2010) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) egualmente decorrenti dalla medesima data (DPR 24/11/1971 n° 1199).

**IL SINDACO
Massimo SERI
F.to digitalmente**